

Schema di Regolamento di riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112

Relazione introduttiva

L'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede la soppressione automatica degli enti pubblici non economici per i quali – alla scadenza del 31 marzo 2009 (termine differito al 30 giugno 2009 dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 20, come sostituito dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, e, da ultimo, al 31 ottobre 2009 dall'articolo 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) – non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In particolare, con quest'ultima norma il legislatore si è posto l'obiettivo di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza delle stesse e di migliorarne la qualità dei servizi.

In tale contesto, con particolare riferimento a quanto disposto dalle lettere d) ed h) del citato articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, è emersa la necessità di procedere al riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), istituita con il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, che ha anche modificato il titolo VIII del libro I, parte II, del codice della navigazione, dando attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva 94/56/CE del 21 novembre 1994.

Nell'operare il riordino dell'ente in questione si tiene conto non soltanto delle specificità dello stesso e dei suoi organi, ma anche del delicato compito istituzionale che l'Agenzia assolve sul piano nazionale ed internazionale. Va al riguardo ricordato che l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è preposta, in posizione di terzietà rispetto al sistema aviazione civile, allo svolgimento delle inchieste tecniche in campo aeronautico, con finalità unicamente di prevenzione e quindi di miglioramento dei livelli di sicurezza del volo, a tutela della pubblica incolumità.

Nell'espletamento delle inchieste tecniche, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, così come contemplato dall'articolo 827 del codice della navigazione, procede in conformità con quanto previsto dall'allegato 13 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.

Va in merito evidenziato che nell'assolvimento dei propri compiti di istituto l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo opera con poteri assimilabili a quelli dell'autorità giudiziaria.

Si sottolinea, inoltre, che - trattandosi di una specificità rispetto ai compiti ordinariamente attribuiti agli organi di indirizzo politico - il presidente ed i membri del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nell'espletamento delle proprie funzioni, assumono, sulla base dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 1999, gli stessi poteri attribuiti agli investigatori dell'ente che sono preposti allo svolgimento delle inchieste tecniche.

Con il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, che ha dato attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva 2003/42/CE del 13 giugno 2003, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è stato attribuito anche il compito, senza sovrapposizione di competenze con altri enti, di predisporre e gestire un sistema per

la raccolta, la valutazione, l'elaborazione e la registrazione delle segnalazioni volontarie, finalizzato a favorire, a fini di prevenzione, lo studio dei fattori di criticità per la sicurezza del volo.

Sulla base di quanto contemplato dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, è stato quindi predisposto l'allegato schema di regolamento, che, come già evidenziato, tiene necessariamente conto delle specificità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e dei suoi organi.

Con l'articolo 2 si procede alla riorganizzazione degli organi dell'ente, previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 66 del 1999, tenendo conto non soltanto dell'esigenza di contenimento dei costi di funzionamento, ma anche delle problematiche emerse in dieci anni di operatività dell'ente.

In particolare, in ossequio alle disposizioni di legge (che prevedono una riduzione degli organi collegiali), è stato ridotto da quattro a tre il numero dei membri del collegio, sopprimendo uno dei due membri nominati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed è stato previsto un solo componente supplente del collegio dei revisori dei conti a fronte dei tre previsti in precedenza. Non è stato possibile prevedere ulteriori riduzioni dovendo fare salva la funzionalità dell'organo, come previsto dalla stessa disposizione legislativa (articolo 2, comma 634, lettera d), ultima parte, della legge n. 244 del 2007).

È stata poi soppressa la figura del segretario generale, sembrando più opportuno che a capo degli uffici dell'ente non sia posto un organo dello stesso, ma una figura dirigenziale, in linea con gli orientamenti organizzativi che sovrintendono alla pubblica amministrazione e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 419.

Con l'articolo 3 si realizza una rivisitazione e una riallocazione delle competenze degli organi dell'ente (articolo 6 del decreto legislativo n. 66 del 1999), definendo puntualmente quelle del presidente, sulla base sia della consolidata esperienza operativa dell'ente medesimo, sia della realtà organizzativa degli omologhi enti di investigazione stranieri.

In particolare, è parso opportuno - tenuto anche conto dei poteri già oggi riconosciuti al presidente dal citato articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 1999 - attribuire a tale organo un ruolo più incisivo sia in ordine al coordinamento dell'attività investigativa (anche alla luce delle ricadute che quest'ultima ha frequentemente sul piano internazionale), sia in materia di rapporti istituzionali, in primis con l'autorità giudiziaria, con la quale l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è tenuta spesso a coordinarsi nel caso in cui, a seguito del medesimo evento, siano state aperte, con finalità diverse, l'inchiesta tecnica e quella penale.

Tale attribuzione di competenze inoltre contribuisce a migliorare la tempestività decisionale, a vantaggio dell'attività di prevenzione. Al presidente è stato anche attribuito, nell'ottica di incrementare l'efficienza dell'ente, il compito di nominare il direttore generale, che deve essere scelto tra soggetti di provata capacità giuridico-amministrativa e di gestione del personale.

Con l'articolo 4 si procede alla istituzione del direttore generale. Al direttore generale sono attribuiti compiti di gestione della struttura e del personale, parte dei quali richiamano quelli in precedenza attribuiti al segretario generale, facendo comunque salvi i compiti di coordinamento dell'attività investigativa posti direttamente in capo al presidente.

Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del direttore generale sono regolati con contratto di diritto privato, analogamente a quanto previsto per la maggioranza degli enti pubblici.

L'articolo 5, a seguito della soppressione della figura del segretario generale, sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 1999 che disciplina lo stato giuridico e le situazioni di incompatibilità degli organi dell'Agenzia, eliminando, appunto, il riferimento al segretario generale.

L'articolo 6 detta disposizioni transitorie e finali in relazione al nuovo assetto degli organi. Il comma 1 stabilisce che gli organi in carica alla data di entrata in vigore del regolamento sono confermati nelle funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi e, comunque, non oltre il 27 luglio 2010, data di effettiva conclusione dell'attuale mandato del collegio. In tal modo si ottiene un allineamento della scadenza dei mandati dei vari organi evitando così di ricorrere al commissariamento. Con il comma 2, in relazione alla nuova configurazione degli organi e alle diverse attribuzioni conferite al presidente e al collegio, si dispone che, in prima attuazione del regolamento, non si applica la disposizione relativa al limite massimo dei due mandati del presidente e dei membri del collegio.

Il comma 3 dispone che l'Agenzia provveda, a seguito dell'istituzione della figura del direttore generale, ad una nuova ripartizione della dotazione organica, che preveda la riduzione di almeno un posto nelle qualifiche dirigenziali. Tale prescrizione è finalizzata ad assicurare il contenimento delle spese, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera aggiunta dall'art. 17, comma 6, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78).

Il comma 4 stabilisce la modalità con cui effettuare la rimodulazione della dotazione organica e, cioè, attraverso una deliberazione del collegio dell'Agenzia, su proposta del presidente sentito il direttore generale, da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. In tal modo viene snellito e semplificato il procedimento di cui all'articolo 8, primo comma, secondo periodo, del decreto legislativo n. 66 del 1999 (che prevedeva un DPCM di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), lasciando comunque sostanzialmente invariata la funzione di verifica e controllo da parte delle stesse amministrazioni.

L'articolo 7 dispone l'abrogazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, primo comma, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, ora sostituiti sostanzialmente con gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, quarto comma, del regolamento.

RELAZIONE TECNICA

Gli organi dell'ANSV

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 66 del 1999 prevede che sono organi dell'Agenzia:

- a) il presidente;
- b) il collegio, composto di quattro membri;
- c) il segretario generale;
- d) il collegio dei revisori dei conti, composto di
- e) tre membri effettivi e tre supplenti.

Gli organi nello schema di regolamento di riordino

L'articolo 2 dello schema di regolamento di riordino prevede che sono organi dell'Agenzia:

- a) il presidente;
- b) il collegio, composto da tre membri;
- c) il collegio dei revisori dei conti, composto da

d) tre membri effettivi e un supplente.

Con l'articolo 4 si procede alla istituzione del direttore generale, cui sono attribuiti compiti di gestione della struttura e del personale, parte dei quali richiamano quelli in precedenza attribuiti al segretario generale, organo soppresso.

Costo attualmente sostenuto

- presidente euro 92.962
- collegio (4 membri) euro 51.646
- segretario generale euro 82.633
- revisori dei conti euro 30.471
- oneri riflessi euro 49.821

TOTALE ANNUO euro 307.533

Costo secondo lo schema di regolamento di riordino

- presidente euro 92.962
- collegio (3 membri) euro 38.734
- revisori dei conti euro 30.471
- oneri riflessi euro 30.424

TOTALE ANNUO euro 192.591

Pertanto, il risparmio complessivo a regime della spesa per gli organi su base annua è pari ad euro 114.942, corrispondente al 37,38% della spesa attualmente sostenuta.

Il costo previsto per il direttore generale, stimato sulla retribuzione attualmente percepita dai dirigenti dell'ENAC (contratto di riferimento che si applica al personale dell'ANSV) è il seguente:

- stipendio tabellare
- retribuzione di posizione
- indennità di risultato euro 97.607
- oneri riflessi euro 37.724

TOTALE euro 135.331

Tale spesa trova compensazione con la contestuale riduzione nella pianta organica di almeno un posto dirigenziale. L'istituzione della figura del direttore generale, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi, bensì costituisce un ulteriore risparmio, in quanto, contestualmente alla sua istituzione, si provvede alla rimodulazione della dotazione organica in modo da assicurare il contenimento delle spese, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera aggiunta dall'art. 17, comma 6, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78), con la espressa previsione della riduzione di almeno un posto nelle qualifiche dirigenziali.

Fonte: AirPress - n° 45/2009